

CORPO POLIZIA LOCALE

Via Matteotti, 8 - 28021 Borgomanero (NO) - tel. +39 0322 837727 fax +39 0322 845208

e. mail. protocollo.borgomanero@postemailcertificata.it

VERBALE n. 23

Rif. Verbale di Contestazione n. 1409/V

Del 10/08/2013

☐ VERBALE DI FERMO AMMINISTRATIVO ED AFFIDAMENTO IN CUSTODIA ex art 214 C.d.S.

☒ VERBALE DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO ED AFFIDAMENTO IN CUSTODIA ex art 213 C.d.S.

Il giorno DIECI alle ore 10,40 in via SILVANOZZI 2 a Borgomanero, Noi sottoscritti UFF/AGT di P.G. RICCO CORRI E. Ruffini e S.p.A. ALTA appartenenti all'Ufficio di cui sopra, abbiamo proceduto al ☒ Sequestro amministrativo ☐ Fermo amministrativo di ☐ giorni ☐ mesi ☐ per tutto il periodo di sospensione della carta di circolazione che sarà indicato dal DTT di 193 in seguito alla violazione dell'art. 193 del C.d.S., contestato con verbale n. 1409/V, del veicolo CICLOM TEL. V.G.A. AIM SP (vedi retro)

CONDOTTO DA:

Cognome e nome GALLO ROSARIO nato a PALMA DI MONZA il 4-5-56 residente a BLAGA N. 53 (M) in VIA S. MARCO n. 60

DI PROPRIETA' DI:

Cognome e nome GALLO RINALDO nato a ROMA il 10/10/193 residente a SOROT. (PROMAT) in VIA UL. SKI FOYANURA 10/6 SOROT.

ED AFFIDATO IN CUSTODIA A:

Cognome e nome MARCO MASSIMO ROLASERVO SNC. () il 10/08/2013 residente a CRESSA () in V. FERRARI n. ...

IN QUALITA' DI:

☐ Conducente ☐ Proprietario ☐ Esercente la potestà di genitore ☐ Titolare del contrassegno di identificazione ☒ Dipendente/titolare del soccorso stradale convenzionato con l'UTG-Prefettura di Novara, che si impegna a ☐ trasportare ☒ condurre il veicolo sino al luogo di custodia indicato a tergo (vedi retro), posto al di fuori della sede stradale e non soggetto a pubblico passaggio. (vedi autocertificazione). Si dà atto che il custode si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché sia impedito a chiunque l'utilizzo o lo spostamento del veicolo, facendo, altresì, tutto il possibile per evitare il danneggiamento o il deterioramento dello stesso. Al riguardo il custode si impegna ad asportare le chiavi dal veicolo e a custodirle in luogo sicuro. Il custode consente che gli organi di Polizia possano verificare, in qualsiasi momento lo ritengano opportuno, anche accedendo alla sua proprietà privata, l'osservanza degli obblighi di custodia di cui agli articoli 334 e 335 del Codice Penale. Il custode è altresì reso edotto delle conseguenze penali previste per chiunque disperda, distrugga, sottrae o utilizza senza autorizzazione le cose che gli sono state affidate in custodia, delle altre operazioni pertinenti alla stessa, sono a completo ed esclusivo carico del trasgressore/proprietario/esercente la potestà di genitore/titolare del contrassegno, che sottoscrive il presente atto. L'ufficio di Polizia procedente è ritenuto estraneo ad ogni rapporto con l'eventuale incaricato al recupero del veicolo. Sul veicolo, di cui viene trattenuto il documento di circolazione è apposta segnalazione visibile dello stato di fermo o sequestro mediante appositi sigilli di cui al DM 1.3.2004.

☐ Con la sottoscrizione del presente atto il proprietario o il conducente nominato custode, è reso edotto della circostanza che, trascorso il periodo di sequestro o di fermo, i sigilli non possono essere rimossi senza l'intervento di un organo di polizia stradale. Solo nel caso di FERMO AMMINISTRATIVO si autorizza il custode a condurre il veicolo dal luogo di custodia al Comando di Polizia per la via più breve, dal giorno successivo al termine del periodo di fermo amministrativo.

☐ VISTO CHE AI SENSI DELL'ART 213/2 - ter DEL C.D.S.:

- ☐ La violazione è stata commessa da minorenne e non è stato possibile affidarlo al genitore o persona maggiorenne
☐ Il conducente/proprietario ha rifiutato la custodia
☐ Non è stato possibile affidarlo in custodia al conducente/proprietario perché sprovvisti dei prescritti requisiti
☐ Non è stato possibile affidarlo in custodia al conducente/proprietario perché non presenti al momento del fermo
☒ La violazione è stata commessa con un ciclomotore o con un motociclo per cui è esclusa la possibilità di custodia

ai sensi dell'art. 213 comma 2-quater CDS, si dà avviso che, ENTRO 10 giorni dalla notifica del presente atto o successivamente ai 30 giorni di custodia obbligatoria in depositaria convenzionata nel solo caso di ciclomotori e motocicli, il veicolo deve essere preso in custodia dall'interessato, col pagamento degli oneri connessi. In caso contrario lo stesso sarà immediatamente trasferito in proprietà al custode, anche ai soli fini di eventuale rottamazione. Si notifica comunque che, trascorsi tre mesi dalla fine del fermo senza che il veicolo sia ritirato, lo stesso sarà alienato ai sensi del DPR 13.2.2001 n.189. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 gg. al Prefetto-Ufficio Territoriale del Governo di Novara ovvero, in alternativa, al Giudice di pace di Borgomanero.

Il veicolo ha un carico consistente in

- ☐ che si consente di trasbordare su altro mezzo presso il luogo di custodia.
☒ che viene sottoposto a sequestro ☒ amministrativo ☐ penale con atto a parte

ALLEGATI

Si allega: ☒ Carta di circolazione ☐ verbale art.180 C.d.S. ☐ Chiavi ☐ Certificato di proprietà ☒ NULLA

fatto, letto e sottoscritto

IL TRASGRESSORE

IL CUSTODE

IL PROPRIETARIO

IVERBALIZZANTI



U. C. Ruffini
U. C. Ruffini

CONDIZIONI GENERALI DEL VEICOLO
SCHEDA DI DESCRIZIONE DELLO STATO DEL VEICOLO

N.	Voce	Sottovoci	
1	targa TELAIO VGA A 1AA 5A0090	☐ Numero targa	☒ Distrutta/ mancante
2	Tipo veicolo	UCCORDO 2000	
2.1	Veicolo storico/collezionistico		
3	Data entrata deposito	10/10/2013	
3.1	Deposito (identificazione /località)	☒ MULTISERVICE SNC di Mirco Massimo & C CRESSA (NO) in via M. Ferrari, 1. Tel.: 0322-863611 ☐ Cognome..... Nome..... Via..... tel.....	
4	Motivo del deposito	☒ Sequestro amministrativo ☐ Fermo amministrativo	
5	Numero verbale	14208/V	
6	Carrozzeria anteriore	☐ idonea	☒ Danneggiata lieve ☐ Molto danneggiata ☐ Distrutta/mancante
7	Carrozzeria posteriore	☐ idonea	☒ Danneggiata lieve ☐ Molto danneggiata ☐ Distrutta/mancante
8	Carrozzeria superiore	☐ idonea	☒ Danneggiata lieve ☐ Molto danneggiata ☐ Distrutta/mancante
9	Carrozzeria laterale dx	☐ idonea	☒ Danneggiata lieve ☐ Molto danneggiata ☐ Distrutta/mancante
10	Carrozzeria laterale sx	☐ idonea	☒ Danneggiata lieve ☐ Molto danneggiata ☐ Distrutta/mancante
10.1	Veicolo bruciato	☐	
11	motore	☒ Funzionante	☐ Distrutta/mancante
11.1	Chilometri percorsi		Dato non disponibile
12	pneumatici	☒ presenti	
13	Ruota di scorta	☐ presente	
14	Faro anteriore dx	☒ presente	
15	Faro anteriore sx	☐ presente	
16	Faro posteriore dx	☒ presente	
17	Faro posteriore sx	☐ presente	
18	Batteria	☒ presente	
19	Selleria	☒ idonea	☐ Danneggiata in modo lieve ☐ Molto danneggiata ☐ Distrutta/mancante
20	Carta di circolazione/certificato di idoneità tecnica	MANCANTE	
20.1	telaio	☒ presente	
20.2	origine	Paese di immatricolazione	ITALIA
20.3	Data di prima immatricolazione		
20.4	Casa costruttrice	PEUGEOT	
20.5	modello		
20.6	Specifiche del modello		

Art 213 del C.d.S. Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa

1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa, l'organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo e delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione (1).
2. Salvo quanto previsto dal comma 2-quinquies, nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario ovvero, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, è nominato custode con l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'ufficio di appartenenza dell'organo di polizia che ha accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalità stabilite nel regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione (2). (a)
- 3-bis. Entro i trenta giorni successivi alla data in cui, esauriti i ricorsi anche giurisdizionali proposti dall'interessato o decorsi inutilmente i termini per la loro proposizione, è divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo individuato con l'effetto ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis. Decorso inutilmente il suddetto termine, il trasferimento del veicolo è effettuato a cura dell'organo accertatore e a spese del custode, fatta salva l'eventuale denuncia di quest'ultimo all'autorità giudiziaria qualora si configurino a suo carico estremi di reato. Le cose confiscate sono contrassegnate dal signore dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro. Con decreto d'ingegneria, di concerto fra il Ministero dell'Interno e l'Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all'espletamento delle procedure di cui al presente articolo (3).
- 4-ter. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiutano di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.685,00 ad euro 6.741,00, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. In questo caso l'organo di polizia indica nel verbale di sequestro i motivi che non hanno consentito l'affidamento in custodia del veicolo e ne dispone la rimozione ed il trasporto in un apposito luogo di custodia individuato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis. La liquidazione delle somme dovute alla depositaria spetta alla prefettura -ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all'Agenzia del demanio, decorrenza dalla data di trasmissione del provvedimento da parte del prefetto (4).
- 5-quater. Nelle ipotesi di cui al comma 2-ter, l'organo di polizia provvede con il verbale di sequestro a dare avviso scritto che, decorsi dieci giorni, la mancata assunzione della custodia del veicolo da parte del proprietario o, in sua vece, di altro dei soggetti indicati nell'articolo 196 o dell'autore della violazione, determinerà l'immediato trasferimento in proprietà del custode, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento. L'avviso è notificato dall'organo di polizia che procede al sequestro contestualmente al verbale di sequestro. Il termine di dieci giorni decorre dalla data della notificazione del verbale di sequestro al proprietario del veicolo o ad uno dei soggetti indicati nell'articolo 196. Decorso inutilmente il predetto termine, l'organo accertatore trasmette gli atti al prefetto, il quale entro i successivi 10 giorni, verificata la correttezza degli atti, dichiara il trasferimento in proprietà, senza oneri, del veicolo al custode, con conseguente cessazione di qualunque onere e spesa di custodia a carico dello Stato. L'individuazione del custode-acquirente avviene secondo le disposizioni dell'articolo 214-bis. La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la medesima somma è restituita all'avente diritto. Per le altre cose oggetto del sequestro in luogo della vendita è disposta la distruzione. Per le modalità ed il luogo della notificazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 201, comma 3. Ove risulti impossibile, per comprovate difficoltà oggettive, procedere alla notifica del verbale di sequestro integrato dall'avviso scritto di cui al presente comma, la notifica si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello di affissione dell'atto nell'albo del comune dov'è situata la depositaria (5).
- 6-quinquies. Quando oggetto della sanzione accessoria del sequestro amministrativo del veicolo è un ciclomotore o un motociclo, l'organo di polizia che procede dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto, secondo le modalità previste dal regolamento, in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, dove è custodito per trenta giorni. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Decorso trenta giorni dal momento in cui il veicolo è fatto trasportare nel luogo di custodia individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, il proprietario del veicolo può chiederne l'affidamento in custodia secondo le disposizioni del comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del comma 2-bis. Le disposizioni del comma 2-quater si applicano decorsi trenta giorni dal momento in cui il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo. (a)
- 6-sexies. È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motociclo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenni (a).
7. Avverso il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al prefetto ai sensi dell'articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro è confermato. La declaratoria di infondatezza dell'accertamento si estende alla misura cautelare ed importa il dissequestro del veicolo. Quando ne ricorrono i presupposti, il prefetto dispone la confisca con l'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 204, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in ogni caso, le necessarie prescrizioni relative alla sanzione accessoria. Il prefetto dispone la confisca del veicolo ovvero, nel caso in cui questo sia stato alienato, della somma ricavata dall'alienazione. Il provvedimento di confisca costituisce titolo esecutivo anche per il recupero delle spese di trasporto e di custodia del veicolo. Nel caso in cui nei confronti del verbale di accertamento o dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza che dispone la sola confisca sia proposta opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, la cancelleria del giudice competente dà comunicazione al prefetto, entro dieci giorni, della proposizione dell'opposizione e dell'esito del relativo giudizio (6).
8. Chiunque, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.842,00 ad euro 7.369,00. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi (7).
9. Quando siano trascorsi centottanta giorni dal rigetto del ricorso al prefetto di cui al comma 3 o dalla scadenza del termine per il ricorso al prefetto quando questo non sia presentato, o dalla scadenza del periodo prescritto di durata del sequestro, senza che sia stata presentata istanza di dissequestro, il veicolo può essere venduto secondo le modalità previste nel regolamento. Il prezzo di vendita serve alla soddisfazione della sanzione pecuniaria, se questa non è stata soddisfatta, nonché delle spese di trasporto e di custodia del veicolo. Il residuo eventuale è restituito all'avente diritto. Per le altre cose oggetto del sequestro in luogo della vendita è disposta la distruzione (8).
10. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo appartiene a persone estranee alla violazione amministrativa e l'uso può essere consentito mediante autorizzazione amministrativa.
11. provvedimento con il quale è stata disposta la confisca del veicolo è comunicato dal prefetto al P.R.A. per l'annotazione nei propri registri

Art 214 del C.d.S. Fermo amministrativo del veicolo

1. Salvo quanto previsto dal comma 1-ter (a), nelle ipotesi in cui il presente codice prevede che all'accertamento della violazione consegua l'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, il proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido, fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio. Sul veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo le modalità e con le caratteristiche fissate con decreto del Ministero dell'Interno, che, decorso il periodo di fermo amministrativo, è rimosso a cura dell'ufficio da cui dipende l'organo di polizia che ha accertato la violazione ovvero di uno degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligato che rifiuta di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 714,00 ad euro 2.859,00, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. L'organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis, secondo le modalità previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all'articolo 213, comma 2-quater, e quelle per il pagamento ed il recupero delle spese di custodia (1).
- 1-bis. Se l'autore della violazione è persona diversa dal proprietario del veicolo, ovvero da chi ne ha la legittima disponibilità, e risulta altresì evidente all'organo di polizia che la circolazione è avvenuta contro la volontà di costui, il veicolo è immediatamente restituito all'avente titolo. Della restituzione è redatto verbale, copia del quale viene consegnata all'interessato (2).
- 2-ter. Quando oggetto della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo è un ciclomotore o un motociclo, l'organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi dell'articolo 214-bis, secondo le modalità previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all'articolo 213, comma 2-quater, e quelle per il pagamento delle spese di custodia (a)
2. Nei casi di cui al comma 1, (a) il veicolo è affidato in custodia all'avente diritto o, in caso di trasgressione commessa da minorenne, ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia (3).
3. Della restituzione è redatto verbale da consegnare in copia all'interessato.
4. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo è ammesso ricorso al prefetto a norma dell'art. 203.
5. Quando il ricorso sia accolto e dichiarato infondato l'accertamento della violazione, l'ordinanza estingue la sanzione accessoria ed importa la restituzione del veicolo dall'organo di polizia indicato nel comma 1.
6. Quando sia stata presentata opposizione ai sensi dell'articolo 205, la restituzione non può avvenire se non dopo il provvedimento della autorità giudiziaria che rigetta il ricorso.

carta di circolazione. Per l'esecuzione provvedono gli organi di polizia di cui all'articolo 12, comma 1. Per regolamento sono stabilite le modalità e le forme per eseguire detta sanzione accessoria.

8. Chiunque circola con un veicolo sottoposto al fermo amministrativo, salva l'applicazione delle sanzioni penali per la violazione degli obblighi posti in capo al custode, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 714,00 ad euro 2.859,00. È disposta, inoltre, la confisca del veicolo.

Art. 214 bis del C.d.S.

1. Ai fini del trasferimento della proprietà, ai sensi degli articoli 213, comma 2-quater, e 214, comma 1, ultimo periodo, dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo, nonché dell'alienazione dei veicoli confiscati a seguito di sequestro amministrativo, l'individuazione del custode-acquirente avviene, secondo criteri oggettivi riferibili al luogo o alla data di esecuzione del sequestro o del fermo, nell'ambito dei soggetti che hanno stipulato apposita convenzione con il Ministero dell'Interno e con l'Agenzia del demanio all'esito dello svolgimento di gare ristrette, ciascuna relativa ad ambiti territoriali infraregionali. La convenzione ha ad oggetto l'obbligo ad assumere la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo e di quelli confiscati a seguito del sequestro e ad acquistare i medesimi veicoli nelle ipotesi di trasferimento di proprietà, ai sensi degli articoli 213, comma 2-quater, e 214, comma 1, ultimo periodo, e di alienazione conseguente a confisca. Ai fini dell'aggiudicazione delle gare le amministrazioni procedenti tengono conto delle offerte economicamente più vantaggiose per l'erario, con particolare riguardo ai criteri ed alle modalità di valutazione del valore dei veicoli da acquistare ed all'ammontare delle tariffe per la custodia. I criteri oggettivi per l'individuazione del custode-acquirente, indicati nel primo periodo del presente comma, sono definiti, mediante protocollo d'intesa, dal Ministero dell'Interno e dalla Agenzia del demanio.

2. Fermo quanto previsto dagli articoli 213, comma 2-quater, e 214, comma 1, ultimo periodo, in relazione al trasferimento della proprietà dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo, per i veicoli confiscati l'alienazione si perfeziona con la notifica al custode-acquirente, individuato ai sensi del comma 1, del provvedimento dal quale risulta la determinazione all'alienazione da parte dell'Agenzia del demanio. Il provvedimento notificato è comunicato al pubblico registro automobilistico competente per l'aggiornamento delle iscrizioni.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano all'alienazione dei veicoli confiscati a seguito di sequestro amministrativo in deroga alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189.

Art. 214 ter del C.d.S.

1. I veicoli acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca adottato ai sensi degli articoli 186, commi 2, lettera c), 2-bis e 7, 186-bis, comma 6, e 187, commi 1 e 1-bis, sono assegnati agli organi di polizia che ne facciano richiesta, prioritariamente per attività finalizzate a garantire la sicurezza della circolazione stradale, ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici che ne facciano richiesta per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. Qualora gli organi o enti di cui al periodo precedente non presentino richiesta di assegnazione, i beni sono posti in vendita. Se la procedura di vendita è antieconomica, con provvedimento del dirigente del competente ufficio del Ministero dell'economia e delle finanze è disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene. Il provvedimento è comunicato al pubblico registro automobilistico per l'aggiornamento delle iscrizioni. Si applicano le disposizioni del comma 3-bis dell'articolo 214-bis.

2. Si applicano, in quanto compatibili, l'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, e l'articolo 301-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, concernenti la gestione, la vendita o la distruzione dei beni mobili registrati.

Art. 334 Codice Penale

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'Autorità Amministrativa è affidata alla sua custodia, al solo scopo di favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 52,00 a € 516,00. Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da € 31,00 a € 309,00 se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa, affidata alla sua custodia. La pena della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a € 309,00, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia.

Art. 335 Codice Penale

Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dalla Autorità Amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309,00.

Per ottenere il dissequestro amministrativo del veicolo, la restituzione decorso il periodo di fermo amministrativo o l'affidamento in custodia del veicolo sottoposto a fermo o sequestro amministrativo, la S.V. dovrà presentarsi dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,50 e dalle 16,00 alle 17,50 presso il Comando di Polizia Locale di Borgomanero, sito in via Matteotti 8, (tel. 0322/837727) munita dei seguenti documenti:

Per violazione art.193 del C.d.S.:

- Contratto assicurativo RCA valido almeno sei mesi (certificato e contrassegno di assicurazione).
- Versamento attestante il pagamento della sanzione amministrativa indicata nel verbale di contestazione.
- Verbale di contestazione.
- Verbale di sequestro amministrativo.

Per tutte le violazioni che hanno comportato il fermo amministrativo:

- Copia del verbale di contestazione
- Copia del verbale di fermo amministrativo
- Eventuale richiesta di affidamento in custodia

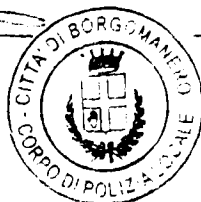
Effettuati gli eventuali adempimenti, il documento di circolazione potrà essere ritirato presso il Comando di Polizia Locale di Borgomanero, salvo l'applicazione di altre sanzioni.

Il trasgressore

Il custode

Il proprietario

I verbalizzanti



Copia conforme all'originale

Borgomanero il 3/12/2013

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

IL COMANDANTE

GIORGIO FATTORI